

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	93
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare, eventualmente, già nella seduta di giovedì.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed è stato trasmesso alle

Camere l'ultimo giorno utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, espressi successivamente. Riassume i contenuti dello schema, che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Ricorda che la disposizione di delega indica tra gli obiettivi:

la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»;

la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»;

la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»;

l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria).

Segnala quindi che le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla

delega. I temi trattati dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale.

Per i profili di più stretta competenza della Commissione, segnala le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016).

Nel parere che si riserva di formulare al termine del dibattito, anche tenendo conto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si potranno sottolineare:

la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì prossimo.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 4 aprile, la relatrice, on. Petrenga, ha illustrato il contenuto dello schema, sul quale sono state svolte audizioni informali di rappresentanze sindacali e del presidente dell'ACI. Questa mattina la proposta di parere elaborata dalla relatrice è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Petrenga se intenda illustrare la sua proposta.

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, illustra la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più

decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: “riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che “non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega”;

la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegati due richieste di carattere finanzia-

rio dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

la “riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli”, che la relazione tecnica non quantifica;

“la realizzazione di significativi risparmi per l’utenza”;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l’eventuale istituzione di un’agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l’articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all’importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l’imposta di bollo unificata deve comunque garantire “i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio”;

la relazione per l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l’utenza potrà essere quantificata soltanto all’atto dell’adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l’importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell’in-

tervento di riforma ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell’applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare “le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza”, senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all’articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell’imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall’introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della “conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione”, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare direttamente all’ACI e alla motorizzazione

civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni che già sono state investite del parere sull'atto in esame;

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione ».

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per segnalare l'opportunità di una semplificazione non soltanto per quanto riguarda il documento attestante la proprietà e la circolazione del veicolo, ma anche in relazione alla patente di guida. Attualmente, infatti, la patente ha durate diverse in base a determinate condizioni di salute o di età; in particolare, le persone soggette a dialisi sono costrette a rinnovare il documento ogni due anni, cioè con una frequenza molto più breve rispetto alle altre persone (incluse quelle affette da invalidità, che devono rinnovarla ogni cinque anni). Si augura che la Commissione

possa affrontare questo argomento nell'ottica della semplificazione.

Il deputato Daniele MONTRONI (PD), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, suggerendo che la seconda condizione venga integrata con un riferimento ai processi di materializzazione già in atto.

Bruno TABACCI, *presidente*, suggerisce di integrare l'ultima condizione esplicitando il riferimento alle Commissioni parlamentari.

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, riformula la propria proposta di parere accogliendo i suggerimenti dell'on. Montroni e del presidente Tabacci.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Ritiene che il tema sollevato dall'on. D'Ottavio possa essere affrontato in una apposita seduta della Commissione, al fine di trovare una soluzione equilibrata.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera *d*) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà

e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che « non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega »;

la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegate due richieste di carattere finanziario dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;

rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:

la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;

«la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;

considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:

essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;

l'articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»;

la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));

in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell'intervento di riforma ad un successivo atto

di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;

analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», nell'ambito dei procedimenti di dematerializzazione già in atto, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare

direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari che

già sono state investite del parere sull'atto in esame;

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.